



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

**ha emesso la seguente**

### **Deliberazione**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR, linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

VISTA la nota Pec prot. n. 2032 del 6 maggio 2025 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Petilia Policastro la trasmissione degli atti adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art 20 del d.lgs. 175/2016 (TUSP);

VISTA la deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2025 con la quale il Consiglio comunale di Petilia Policastro ha approvato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 175/2016 (TUSP) la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 10 del 25/02/2025 con cui è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2025;

VISTA la determina presidenziale n. 35/2024 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025, il relatore, Cons. Antonio Barrile.

#### **Considerato in fatto e in diritto**

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, integrante, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612.

L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 prevede, inoltre, che le amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, TUSP, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno (per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017), tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e assentiti da questa Corte.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 (conv. Dalla l. n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

A differenza del controllo di cui all'art. 5 succitato, il controllo previsto dall'art. 20 Tusp è, dunque, un controllo di tipo successivo in quanto viene effettuato "a valle" dell'operazione societaria, ed è teso alla verifica degli esiti del monitoraggio annuale che l'ente deve porre in essere con la finalità di non compromettere gli equilibri di bilancio essendo soggetto alle conseguenze finanziarie delle proprie partecipate.

L'art. 20, comma 7, TUSP stabilisce, inoltre, che *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Nel caso specifico con nota prot. Cdc n. 2779 del 6 giugno 2025 il Comune di Petilia Policastro ha trasmesso alla Sezione la deliberazione di Consiglio n. 1 del 31 gennaio 2025, di ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 175/2016 (TUSP), delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, adottata con ogni evidenza, in ritardo rispetto al termine di legge del 31 dicembre 2024.

Alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del deliberato, non può esimersi

dall'accertare il ritardo con cui il Comune di Petilia Policastro ha assolto agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

### **ACCERTA**

la tardiva adozione da parte del Comune di Petilia Policastro della delibera consiliare di revisione ordinaria, ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023.

### **RICHIAMA**

il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute;

### **DISPONE**

che la presente deliberazione sia:

**trasmessa** attraverso il sistema Con.Te:

- al Presidente del Consiglio comunale di **Petilia Policastro** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Petilia Policastro:

**pubblicata** dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, l'avvenuto adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025.

Il Magistrato relatore  
Cons. Antonio Barrile

Il Presidente  
Rossella Scerbo

Depositato in Segreteria  
Il Funzionario Preposto  
Dott.ssa Manuela Giacobbe